

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L'ACCESSO AI LOCALI DELLA CASERA MALGONERA IN COMUNE DI TAIBON AGORDINO (BL)



Art. 1 – Casera Malgonera.

Casera Malgonera è un'unità immobiliare rurale che si trova a 1581 metri di altezza sul livello del mare, situata nel territorio del comune bellunese di Taibon Agordino, nelle Dolomiti che dal 2009 sono Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO.

L'immobile è di proprietà dell'AGENZIA VENETA PER L'INVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO e data in concessione alla SEZIONE CAI DI PONTE DI PIAVE-SALGAREDA (TREVISO).

Il sentiero d'accesso più diretto alla casera sale dalla località Col di Prà nella Valle di San Lucano ed è contrassegnato dal segnavia CAI n° 764, che attraversa la riserva naturale della foresta demaniale Malgonera, caratterizzata da un'ampia presenza dell'abete rosso per quanto riguarda la flora, e da grossi mammiferi quali il capriolo, il camoscio ed il cervo per quanto riguarda la fauna.

Art. 2 – Disponibilità della struttura

La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 3 – Priorità

Il "C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda" provvede nei mesi di maggior uso dei locali a istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato dagli escursionisti di passaggio per consentirne l'uso. Esso sarà garantito in relazione alla disponibilità dei locali.

Sarà garantito prioritariamente l'uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.

La "Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda" - organizza ogni anno la seconda domenica di ottobre – una festa denominata "Ottobrata in Malgonera". I locali sono prioritariamente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori programmati.

Art. 4 – Comportamento nella struttura

Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, in particolare:

- sarà vietato fumare in tutti i locali;
- sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
- i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
- sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese candele). Dovrà essere usato solo l'impianto fotovoltaico o pile elettriche;
- nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
- le coperte dovranno essere arieggiate;
- la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera.
- per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l'assenso di Veneto Agricoltura.

Art. 5 – Manutenzione dei locali

Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla pulizia ed in particolare all'asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a legna.

Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all'immobile, all'arredo o alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.

Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.

Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorrere alle spese di gestione con un’offerta libera e a contribuire alle spese in caso di consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’offerta raccolta è custodita dal responsabile della casera.

Art. 6 – Responsabilità

Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da qualsiasi responsabilità.

I sentieri di accesso alla casera dovranno essere percorsi dagli escursionisti prestando attenzione sia all’ambiente (flora e fauna) sia alla propria incolumità personale.

E’ altresì responsabilità degli escursionisti che intendano utilizzare le strutture della Casera Malgonera verificare l’esistenza di eventuali ordinanze emesse dalla Amministrazione Comunale di Taibon Agordino o da altri Enti preposti, tese ad impedire e/o limitare l’accesso alla valle di San Lucano e/o alla rete sentieristica che conduce alla casera.

Si raccomanda agli escursionisti di verificare sempre le condizioni atmosferiche prima di intraprendere l’escursione per raggiungere casera Malgonera, in quanto pur essendo un percorso non eccessivamente complesso quello che separa la viabilità ordinaria dall’immobile, è pur sempre un sentiero montano con tutte le proprie insidie, soprattutto in presenza di condizioni metereologiche avverse.

In tutti i casi il Concessionario (Sezione CAI di Ponte di Piave – Salgareda) declina ogni responsabilità per ogni eventuale norma disattesa da parte degli escursionisti, inerente sia al corretto uso dei locali di casera Malgonera sia alle sue vie di accesso.

La Casera Malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità.

La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” nomina dei soci responsabili della gestione e manutenzione della Casera Malgonera.

Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:

- Franco Baccichetto
- Maurizio Borin
- Ennio Vidotto

Art. 7 – Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino

Si ricorda agli escursionisti che nel territorio del comune di Taibon Agordino sono applicate le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Rurale, approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n° 8 del 18/04/2008 e successivamente modificato con la delibera n° 2 del 30/01/2009: regolamento che ha lo scopo di assicurare nel territorio comunale sia la salvaguardia del patrimonio che l’assetto ambientale.

Art. 8 – Richiesta d’uso

Fatte salve le priorità di cui l’articolo 3 del presente regolamento, la casera può essere richiesta in uso da parte di singoli o gruppi di persone che ne facciano domanda alla sezione CAI di Ponte di Piave-Salgareda, previa presa visione del Regolamento.